

I numeri del ricalcolo delle pensioni

Note a margine dell'incontro tra Governo e Sindacati

Nota | www.reforming.it

Che il ricalcolo contributivo (la cosiddetta "Opzione Tutti" ricalcata sulla "Opzione Donna") possa consistere in riduzioni delle pensioni sino anche al 30 per cento lo si sa da tempo¹. La correzione opera sulla parte della pensione calcolata con le regole retributive e, di conseguenza, man mano che gli anni riferibili a queste regole si riducono, anche l'impatto del ricalcolo contributivo si riduce. Inoltre, la correzione è tanto più incisiva quanto maggiore è l'anticipo rispetto alle soglie per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Una riduzione sino al 30 per cento non deve stupire, perché il ricalcolo contributivo integrale della quota retributiva corregge sia per la storia contributiva (durata della carriera riferibile alle regole retributive e relativi versamenti contributivi) sia per durata prospettica del pensionamento.

Si prenda l'esempio di chi decide di pensionarsi a 64 anni di età e 30 di anzianità di cui 15 prima del 1996 (all'interno delle regole di calcolo retributive), il primo caso presentato nel recente documento che la CGIL ha presentato al Governo. Sotto ipotesi semplificatrici, la

¹ La Relazione tecnica alla Legge di stabilità per il 2017 così valutava a proposito della proroga di "Opzione Donna" che, sulla scorta degli ultimi dati sul suo utilizzo, rendeva possibile pensionarsi mediamente con poco più di 4 anni di anticipo rispetto ai requisiti normali: "L'importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi medi di pensione del 27,5 per cento per le lavoratrici dipendenti e del 36 per cento per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995)". Tre anni dopo, la Relazione tecnica al DL 4/2019 così valutava a proposito di un ulteriore rinnovo

riduzione della pensione per effetto del ricalcolo è quella descritta nella tabella qui sotto:

mark-up (p.p.) tra tassi di crescita (1)	% di correzione quota retributiva (2)	% di correzione pensione (3)
+0,0	11,2%	5,9%
+0,5	18,8%	10,0%
+1,0	25,7%	13,8%
+1,5	32,1%	17,3%
+2,0	38,0%	20,6%
+2,5	43,3%	23,6%
+3,0	48,2%	26,4%
+3,5	52,7%	29,0%
+4,0	56,8%	31,4%
+4,5	60,6%	33,7%

 Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

- (1) Differenza tra il tasso di crescita reale del PIL e la dinamica reale della carriera. Si ipotizza un tasso di crescita reale del PIL pari a 1,5% annuo e assenza di inflazione. Si ipotizzano carriere continue
- (2) Correzione da applicare alla sola quota della pensione calcolata con le regole retributive
- (3) Correzione da applicare alla pensione complessiva che si otterrebbe con le regole di calcolo vigenti

della "Opzione" che, poiché concomitante all'avvio di "Quota 100" e al blocco degli incrementi dei requisiti ordinari, si ipotizzava sarebbe stata utilizzata per anticipi mediamente più brevi: "Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate [...] negli ultimi tre anni, [si ipotizza] una riduzione degli importi [...] di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 14 per cento per le lavoratrici dipendenti [private], al 19 per cento per le lavoratrici del settore pubblico e al 23 per cento per le lavoratrici autonome". Infine, è utile citare anche la Relazione tecnica alla Legge di bilancio per il 2022 che, valutando la più recente proroga della "Opzione", ipotizzava un anticipo medio non superiore a un anno con "[...] una riduzione degli importi [...] di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6 per cento per le lavoratrici dipendenti e al 13 per cento per le lavoratrici lavoratrici autonome".

Se, a parità di età e anzianità contributiva, gli anni all'interno delle regole retributive fossero solo 5 (altro caso presentato nello studio della CGIL), gli effetti del ricalcolo sarebbero questi altri:

mark-up (p.p.) tra tassi di crescita (1)	% di correzione quota retributiva (2)	% di correzione pensione (3)
+0,0	11,3%	2,1%
+0,5	20,9%	4,0%
+1,0	29,6%	5,8%
+1,5	37,3%	7,5%
+2,0	44,3%	9,1%
+2,5	50,5%	10,7%
+3,0	56,1%	12,2%
+3,5	61,0%	13,6%
+4,0	65,4%	15,0%
+4,5	69,4%	16,3%

 Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Nota: Per le note di lettura si veda la tabella precedente

Se, fermi restando i 64 anni, l'anzianità fosse di 35 anni (e non 30) di cui 10 (e non 15) prima del 1996 (all'interno delle regole retributive)², gli effetti del ricalcolo sarebbero questi altri ancora:

mark-up (p.p.) tra tassi di crescita (1)	% di correzione quota retributiva (2)	% di correzione pensione (3)
+0,0	11,3%	3,5%
+0,5	22,0%	7,0%
+1,0	31,4%	10,2%
+1,5	39,7%	13,3%
+2,0	47,0%	16,1%
+2,5	53,5%	18,7%
+3,0	59,2%	21,2%
+3,5	64,3%	23,5%
+4,0	68,7%	25,6%
+4,5	72,6%	27,6%

 Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Nota: Per le note di lettura si veda la tabella precedente

Non dovrebbe destare stupore il fatto che il ricalcolo contributivo richieda correzioni di diversa entità a seconda, non solo di età e anzianità contributiva al pensionamento e di durata della carriera all'interno delle regole retributive, ma anche del profilo di carriera, se piatto (con livelli retributivi stagnanti), medio (con crescita moderata), o dinamico (con significativi aumenti per avanzamenti di ruolo o cambi di lavoro). È ben noto che le regole di calcolo retributive tendono a premiare le carriere brevi e quelle dinamiche (e ovviamente quelle che combinano entrambe queste caratteristiche); corrispondentemente, le correzioni attuariali devono essere più incisive su queste carriere rispetto alle altre.

Assodata la correttezza e la trasparenza dell'applicazione delle regole contributive per il ricalcolo, si può osservare che riduzioni percentuali più contenute potrebbero essere ottenute solo scegliendo (ma si tratterebbe di una decisione politica importante) di non dare peso alla storia lavorativa (al progresso) e di correggere gli assegni solo alla luce dell'età di pensionamento rispetto a un'età *standard* o *pivot* che può essere quella dell'uscita di vecchiaia (67) o altra (anche superiore³).

Per esempio, se per il pensionando di 64 anni di età e 35 di contribuzione, di cui 10 prima del 1996 (il precedente caso), la quota retributiva, invece che ricalcolata integralmente con le regole "Dini", fosse corretta per il rapporto tra il coefficiente "Dini" a 64 anni e il coefficiente "Dini" all'età concordata come *pivot*, gli effetti sarebbero quelli descritti nella successiva tabella. Qui si adotta l'ipotesi che il *pivot* sia 67,5 anni e il relativo coefficiente "Dini" *pivotale* sia la media aritmetica del valore a 67 e del valore a 68 anni. Scelte di *pivot* più elevati (69 anni o oltre) farebbero scaturire correzioni più ampie.

² Un esempio più realistico, forse, dei limiti minimi di età e anzianità al di sopra dei quali ripristinare flessibilità di uscita.

³ Il *pivot* diviene un parametro di contrattazione: da un lato può esserci la disponibilità a non effettuare il ricalcolo integrale e, dall'altro, quella ad accettare *pivot* superiori alla soglia per la vecchiaia (a 68 o 69 anni, per esempio).

mark-up (p.p.) tra tassi di crescita (1)	% di correzione quota retributiva (2)	% di correzione pensione (3)
+0,0	10,8%	3,4%
+0,5	10,8%	3,4%
+1,0	10,8%	3,5%
+1,5	10,8%	3,6%
+2,0	10,8%	3,7%
+2,5	10,8%	3,8%
+3,0	10,8%	3,9%
+3,5	10,8%	4,0%
+4,0	10,8%	4,0%
+4,5	10,8%	4,1%



Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Nota: Per le note di lettura si veda la tabella precedente

Se, a parità di anzianità (35 anni) e annualità all'interno delle regole retributive (10), l'età fosse di 62 e non di 64 anni, gli effetti della correzione sarebbero questi altri ancora:

mark-up (p.p.) tra tassi di crescita (1)	% di correzione quota retributiva (2)	% di correzione pensione (3)
+0,0	15,9%	5,1%
+0,5	15,9%	5,3%
+1,0	15,9%	5,4%
+1,5	15,9%	5,5%
+2,0	15,9%	5,7%
+2,5	15,9%	5,8%
+3,0	15,9%	5,9%
+3,5	15,9%	6,0%
+4,0	15,9%	6,2%
+4,5	15,9%	6,3%



Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Nota: Per le note di lettura si veda la tabella precedente

Il dibattito sulla flessibilità pensionistica è schematizzabile all'interno degli esempi proposti. Il ricalcolo contributivo integrale è ineccepibile nel ristabilire l'equità finanziaria-attuariale ma può arrivare a richiedere (a seconda di età, anzianità e numero di anni

assoggettati alle regole retributive) riduzioni delle pensioni molto alte, sino al 30 per cento e oltre. La ampiezza di tali correzioni, oltre a riflessioni sulla loro praticabilità, solleva anche criticità per il fatto che, per l'assenza o la scarsità di dati sulle carriere e sulle contribuzioni individuali prima del 1996, esse sono calcolate sulla base di ipotesi ricostruttive (quelle del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180⁴).

Discostandosi dal ricalcolo contributivo integrale, correzioni più contenute sono ricavabili se ci si accontenta di aggiustare la quota retributiva tenendo conto solo dell'età di pensionamento, rinunciando a considerare le caratteristiche della carriera sottostanti quella quota e, in particolare, i contributi versati e la loro collocazione temporale. Si tratterebbe, va precisato con onestà, di una correzione parziale, volutamente parziale.

Se la quota retributiva è aggiustata per il rapporto tra il coefficiente "Dini" all'età di pensionamento e il coefficiente a un'età *pivot* (67 o superiore), la correzione della pensione resta generalmente (per età di uscita entro limiti ragionevoli) al di sotto del 10 per cento (nei due esempi proposti, tra il 3,5 e il 6,5 per cento).

Il *pivot* è un parametro di contrattazione: se da un lato può esserci la disponibilità a non effettuare il ricalcolo integrale, dall'altro può starci quella ad accettare *pivot* anche superiori alla attuale soglia per la pensione di vecchiaia (*pivot* a 68 o 69 anni, per esempio) come forma di compensazione nel calcolo. Se c'è buona volontà, c'è anche spazio di contrattazione per mettere definitivamente una pietra sopra la questione della flessibilità di pensionamento che è da troppo tempo sul tavolo.

<http://www.reforming.it>
e-mail: info@reforming.it
twitter: [reformingit](https://twitter.com/reformingit)

⁴ Di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la

liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.